

Oggetto: Lotta biologica e integrata alle zanzare L. R. 75/95 con particolare attenzione al contenimento della diffusione dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*)

IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. ... del ..., ha approvato il Progetto di lotta biologica integrata alle zanzare per l'anno Tale progetto prevede una serie di interventi compatibili con l'ambiente e basati sulla lotta biologica integrata tendente alla riduzione della presenza di zanzare in ambiente urbano e finalizzato alla tutela della salute dei cittadini ed al miglioramento della qualità della vita, in applicazione della L.R. 75/95 e s.m.i;

considerato che con la citata deliberazione si è prevista, laddove necessario, la realizzazione di interventi di disinfestazione di focolai eventualmente rinvenuti nel territorio urbano;

vista la presenza sul territorio Comunale di infestazioni da *Aedes albopictus* (zanzara tigre), potenziale vettore di numerosi arbovirus;

visto il parere favorevole dell'ASL ... sul progetto approvato dalla Città con la sopra citata deliberazione, il quale prevede anche interventi mirati contro la diffusione della zanzara tigre;

considerato che detta infestazione potrebbe avere sviluppi di rilevanza sul piano sanitario;

ravvisata la necessità di adottare idonee misure di prevenzione atte a limitare la diffusione di tale specie di zanzara, la quale può costituire problema di igiene e sanità pubblica,

viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993,

visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali adottato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 4;

visto l'art. ... dello Statuto della Città/Comune di ...,

ORDINA

Che su tutto il territorio comunale la cittadinanza assuma le cautele come di seguito elencate:

- a. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione ove possa raccogliersi acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli e simili;

- b. procedere allo svuotamento dell'eventuale acqua contenuta in contenitori e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, l'obbligo alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappeole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
- c. procedere al trattamento dell'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. In alternativa, l'obbligo alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
- d. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- e. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
- f. svuotare almeno ogni due giorni le vaschette dei condizionatori;
- g. controllare che grondaie e caditoie non siano otturate, mantenendo in efficienza i relativi sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane; evitare raccolte d'acqua dovute ad avvallamenti od anfratti nel terreno, su teloni e su manti di copertura di terrazzi, tettoie, etc.
- h. all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.
- i. in caso di interventi di disinfestazione consentire l'ingresso al personale incaricato nelle proprietà private affinché si possa procedere laddove necessario all'opera di disinfestazione su tombini all'interno di giardini, cortili, piazzali, ed in tutti i siti nei quali si sia ravvisata una situazione di rischio.

AVVERTE

Che, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500 (ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267).

AVVISA

Che, a norma dell'art. 3 comma 4 legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

La presente ordinanza diventa esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Luogo/data

IL SINDACO